

**IL RECUPERO CREDITO SU FATTURA  
LA GESTIONE PRELEGALE E GIUDIZIALE**

*Avv. Silvia Ceroni*

## INDICE

1. I rapporti tra debitore e creditore
2. Le garanzie personali e reali
3. Tentativo di recupero stragiudiziale del credito
4. Metodi A.D.R.
5. Fase giudiziale
6. Fase esecutiva
7. Recupero del credito estero UE ed extra-UE
8. Fallimento e recupero credito

# I RAPPORTI TRA CREDITORE E DEBITORE



# I FATTORI FONDAMENTALI

**Tempo**

**Prognosi**

**Documentazione**

# TEMPO

«chi prima arriva meglio alloggia»



# PROGNOSI

«prevenire è meglio che curare»

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO		Passivo	
<b>A) CREDITI V/ SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI</b> , con separata indicazione della parte già rich.		<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	
<b>I. IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>I. Capitale sociale</b>	
<b>I. Immobilizzazioni immateriali</b>		<b>II. Riserva da sovrapprezzo azioni</b>	
1) Costi di impianto e di ampliamento		<b>III. Riserva di rivalutazione</b>	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		<b>IV. Riserve legali</b>	
3) Diritti brevetto industriale e diritti opere dell'ingegno		<b>V. Riserve statutarie</b>	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		<b>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</b>	
5) Avviamento		<b>VII. Altre riserve, di stinamente indicate</b>	
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		<b>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</b>	
7) Altre		<b>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</b>	
Totale		<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	
<b>II. Immobilizzazioni materiali</b>		<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	
1) Terreni e fabbricati		1) Per trattamento di quiescenza e obbliti	
2) Impianti e macchinario		2) Per imposte, anche d'eredità	
3) Attrezzature industriali e commerciali		3) Altri	
4) Altri beni		<b>Totale Fondi per rischi e oneri (B)</b>	
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti		<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	
Totale		<b>D) DEBITI</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		Entro 12 mesi	
1) Partecipazioni in:		Oltre 12 mesi	
a. imprese controllate		1) Obbligazioni	
b. imprese collegate		2) Obbligazioni convertibili	
c. imprese controllanti		3) Debiti verso soci per finanziamenti	
d. altre imprese		4) Debiti verso banche	
Entro 12 mesi		5) Debiti verso altri finanziatori	
Oltre 12 mesi		6) Acconti	
2) Crediti:		7) Debiti verso fornitori	
a. verso imprese controllate		8) Debiti rappresentati da titoli di credito	
b. verso imprese collegate		9) Debiti verso imprese controllate	
c. verso controllanti		10) Debiti verso imprese collegate	
d. verso altri		11) Debiti verso controllanti	
3) Altri titoli		12) Debiti tributari	
4) Azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo		13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
Totale		14) Altri debiti	
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>		<b>Totale Debiti (D)</b>	
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>E) RATEI E RISCONTI</b> con separata indicazione dell'aggio su prestiti	
<b>I. Rimanenze</b>		1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		3) Lavori in corso su ordinazione	
3) Lavori in corso su ordinazione		4) Prodotti finiti e merci	
4) Prodotti finiti e merci		5) Acconti	
5) Acconti		Totale	
Totale		<b>II. Crediti</b> , con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	
<b>II. Crediti</b> , con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		Entro 12 mesi	
1) verso clienti		Oltre 12 mesi	
2) verso imprese controllate		1) verso clienti	
3) verso imprese collegate		2) verso imprese controllate	
4) verso controllanti		3) verso imprese collegate	
5) verso altri		4) verso controllanti	
5) verso altri		4-bis) crediti tributari	
6) verso altri		4-ter) imposte anticipate	
6) verso altri		5) verso altri	
Totale		Totale	
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	
1) Partecipazioni in imprese controllate		1) Partecipazioni in imprese controllate	
2) Partecipazioni in imprese collegate		2) Partecipazioni in imprese collegate	
3) Partecipazioni in imprese controllanti		3) Partecipazioni in imprese controllanti	
4) Altre partecipazioni		4) Altre partecipazioni	
5) Azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo		5) Azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo	
6) Altri titoli		6) Altri titoli	
Totale		Totale	
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		<b>IV. Disponibilità liquide</b>	
1) Depositi bancari e postali		1) Depositi bancari e postali	
2) Assegni		2) Assegni	
3) Denaro e valori in cassa		3) Denaro e valori in cassa	
Totale		Totale	
<b>Totale Attivo circolante (C)</b>		<b>Totale Attivo circolante (C)</b>	
<b>D) RATEI E RISCONTI</b> con separata indicazione del disagio su prestiti		<b>D) RATEI E RISCONTI</b> con separata indicazione del disagio su prestiti	
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>TOTALE PASSIVO</b>	
Conti d'ordine		Conti d'ordine	

# DOCUMENTAZIONE

«ognuno è artefice del proprio destino»



**COSTITUZIONE SOCIETÀ**

Questo modello costituisce il testo unico di genere \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_, applicabile, con i necessari adeguamenti, a:

(1) \_\_\_\_\_  
(2) \_\_\_\_\_  
(3) \_\_\_\_\_

Spaziare nella pagina sottostante:  
1) oggetto dell'operazione "Società"

**1. IDENTIFICAZIONE E SCOPI DELLA SOCIETÀ**

1.1) Scopo: i suoi scopi principali consentiranno, nei limiti della società e il seguente:  
\_\_\_\_\_

1.2) Natura: i suoi scopi principali consentiranno, nei limiti della costituzione del socio, il seguente:  
\_\_\_\_\_

1.3) Sede legale: i suoi scopi principali consentiranno che la società operi nel seguente:  
legale al seguente indirizzo:  
\_\_\_\_\_

**2. DURATA**

2.1) La Società avrà durata di \_\_\_\_\_ e costituirà ad oggetto:  
che si estende automaticamente con il presente accordo.

**3. CAPITALE SOCIALE**

3.1) Il capitale sociale sarà costituito da quote sociali pari a:

(1) \_\_\_\_\_

# I SOGGETTI DEBITORI

- IMPRENDITORE INDIVIDUALE
- SOCIETA' PERSONE
- SOCIETA' CAPITALI
- ENTI PUBBLICI
- ENTI PRIVATI
- ASSOCIAZIONI

CONSUMATORE

# IL CONSUMATORE



È la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta

(**art. 3 lett. B Codice del consumo**)



# IL PROFESSIONISTA



È la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario (**Art. 3 lett. A Codice del consumo**)



# ART.19 TRATTATO UNIONE EUROPEA



- 1. La Corte di giustizia dell'Unione Europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
- **Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.**
- 2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.
- Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
- I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
- 3. La Corte di giustizia dell'Unione Europea si pronuncia conformemente ai trattati:
  - a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;
  - b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
  - c) negli altri casi previsti dai trattati.

# QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO



**Direttiva 93/13/CE DEL 05.04.1993** concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori  
recepita nel nostro ordinamento con legge n. 52 del 1996  
originariamente contenuta negli articoli dal 1469 bis al 1469 sexies del Codice Civile  
oggi collocata all'interno del **Codice del Consumo D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206** - artt. 33 e ss.

# Art. 33 CODICE DEL CONSUMO

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un **significativo squilibrio** dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono **vessatorie fino a prova contraria** le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
  - a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
  - b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  - c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
  - d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
  - e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
  - f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
  - g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
  - h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
  - i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

- l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
- m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
- n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
- p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
- r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
- s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
- t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
- u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'[articolo 1355 del codice civile](#).
- v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR;

v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l'esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V (3) .

3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:

a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

# ART. 34 CODICE DEL CONSUMO

1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola **non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi**, purché tali elementi siano individuati in modo **chiaro e comprensibile**.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riprodottrici di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di **trattativa individuale**.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di **specifica trattativa** con il consumatore.


# ART. 36 CODICE DEL CONSUMO

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono **nulle** le clausole che, **quantunque oggetto di trattativa**, abbiano per oggetto o per effetto di:
  - a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
  - b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  - c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. **La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.**
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.
5. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente titolo , laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea

## ART. 35 CODICE DEL CONSUMO

1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere **redatte in modo chiaro e comprensibile**.
2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo 37.

# DUE PROBLEMI RICORRENTI



1. COMPETENZA PER TERRITORIO DEL GIUDICE
2. CLAUSOLE CHE LIMITANO LA FACOLTA' DI OPPORRE ECCEZIONI

# INADEMPIMENTO


Art. 1218 c.c.



- L'**obbligazione** è un vincolo giuridico.
- Il contenuto dell'obbligazione è una **prestazione**.
- Per adempiere l'obbligazione occorre adempiere la prestazione in modo esatto.
- L'obbligazione può rimanere inadempita o venir adempiuta in ritardo o malamente.



SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO



Art. 1186 c.c.

INTERESSI DI MORA

PENALE

# PRESCRIZIONE



**Art. 2946 c.c.** ➔ **Prescrizione ordinaria** ➔ «Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni».

**Art. 2951 c.c.** ➔ **Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto** ➔ «Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione (1737 ss.) e dal contratto di trasporto (1678 ss.).

La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.

Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la consegna (1687) della cosa al luogo di destinazione.

Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679

# LE GARANZIE REALI E PERSONALI

# TIPOLOGIE DI CREDITORI

## CREDITORI CHIROGRAFARI



Sono i creditori «semplici», ossia il cui credito non è assistito da alcuna garanzia.

## CREDITORI PRIVILEGIATI



Sono i creditori assistiti da garanzie e da cause di prelazione, le quali comportano che il loro soddisfacimento avvenga prima degli altri creditori.

# TIPOLOGIE DI GARANZIE

## GARANZIE REALI



La garanzia è rappresentata da un bene, la res, a cui rimane legata anche al mutare della titolarità del bene.

Le garanzie reali sono:

- pegno
- ipoteca

## GARANZIE PERSONALI



Nelle garanzie personali, un soggetto garantisce col proprio patrimonio l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Le garanzie personali sono:

- fideiussione
- contratto autonomo di garanzia
- lettera di credito

# LE GARANZIE REALI

- Nelle garanzie reali la garanzia segue il bene in tutte le sue vicende. In particolare, il bene viene ceduto come gravato dalla garanzia.
- Esse possono insistere su **beni del debitore** o anche su **beni di terzi** (**artt. 2784 e 2808 c.c.**).
- La costituzione di una garanzia reale è connotata dal **requisito dell'accessorietà**, il quale implica che, in caso di inesistenza dell'obbligazione, il diritto di garanzia è nullo.

# LE GARANZIE REALI – PEGNO

**Art. 2784 c.c.:** oggetto del pegno sono **i beni mobili**.

**Art 2786 c.c.:** il pegno si costituisce mediante **contratto**.

Per il suo perfezionamento è necessario che si verifichi il c.d. «spossessamento».


Il bene cioè deve essere

- **consegnato** al creditore
- dato in **custodia** a un terzo, il quale non può usarlo

## SODDISFACIMENTO DEL CREDITO

In caso di inadempimento, il creditore può:

- Far vendere la cosa mediante procedura esecutiva;
- Chiedere l'assegnazione in natura del bene.



# LE GARANZIE REALI – IPOTECA



**Art. 2810 c.c.:** oggetto dell'ipoteca sono **i beni immobili**.

L'ipoteca si costituisce in **due fasi**:

- I. Nella prima fase il creditore deve procurarsi **il titolo** che lo legittima all'iscrizione dell'ipoteca. In base al titolo, l'ipoteca si distingue fra volontaria, giudiziale, legale;
- II. In secondo luogo, l'ipoteca va **iscritta** nel registro immobiliare del luogo in cui il bene si trova. L'ipoteca sorge solo al momento dell'iscrizione. A seconda dell'ordine di iscrizione, l'ipoteca può essere di primo, secondo, ..., grado.

## SODDISFACIMENTO DEL CREDITO

In caso di inadempimento, il creditore può esclusivamente far vendere la cosa mediante procedura esecutiva.

**Art. 2744 c.c.:** divieto di patto commissorio.

# LE GARANZIE PERSONALI – FIDEIUSSIONE

**Art. 1936 c.c.:** la fideiussione è il contratto stipulato fra creditore e fideiussore con cui il fideiussore si obbliga all'**adempimento di un'obbligazione altrui**.

**!** N.B. essa è valida anche se il debitore non ne è a conoscenza e anche senza il suo accordo. **!**

**Art. 1944 c.c.:** per effetto della fideiussione, fideiussore e debitore sono obbligati **in solido**.

Le parti possono però concordare **il beneficio della preventiva escussione**.



**Art. 1945 c.c.:** il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che potrebbe opporre il debitore principale.

# LE GARANZIE PERSONALI – CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA

Nasce per superare i limiti tipici della fideiussione, in particolare l'[art. 1945](#).

Nel contratto autonomo di garanzia il garante è tenuto ad **adempiere «a prima richiesta»**, senza la possibilità di poter opporre eccezioni.

## Il garante:

- non assicura la stessa prestazione del debitore principale, ma versa un indennizzo monetario predeterminato;
- con clausola senza eccezioni non può sollevare eccezioni relative all'obbligazione principale;

*Esempio: la banca si costituisce garante nei confronti del proprietario - locatore fino alla concorrenza di € 15.000, impegnandosi a pagare a prima richiesta scritta, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante qualsiasi obiezione da parte del conduttore e/o di terzi.*

# LE GARANZIE PERSONALI – LETTERA DI CREDITO

Nella lettera di credito, un soggetto, **il mandante**, affida a un altro soggetto l'incarico di erogare una somma di denaro a un terzo.

Mediante la lettera di credito, il mandante → diviene il **fideiussore** del terzo per i pagamenti erogatigli dal finanziatore (**art. 1530 c.c.c.**).

Soggetti coinvolti:

- **Il compratore conferisce**, con mandato, alla banca un ordine di pagamento del prezzo al venditore al momento della consegna dei documenti;
- **Il venditore consegna** i documenti rappresentativi delle merci al garante (banca) venendo pagato prima che la merce venga consegnata al compratore;
- **La banca** contrattualmente è obbligata a pagare quando emette una dichiarazione attestante la disponibilità dei mezzi di pagamento. Deve verificare regolarità dei documenti e identità del venditore ricevente, può anche rifiutarsi di pagare.

# I TITOLI DI CREDITO

- cambiale
- assegno bancario
- assegno circolare

**!PER LA LEGGE SONO MEZZI DI PAGAMENTO!**

PER LA PRASSI L'ASSEGNO BANCARIO VIENE USATO (**IMPROPRIAMENTE**) COME MEZZO DI GARANZIA



# TENTATIVO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE

# SOLLECITO INTERNO

Prima di procedere giudizialmente, è opportuno fare un tentativo stragiudiziale: **USIAMO LA PEC!**

un sollecito deve contenere:

- l'importo dovuto;
- il titolo in base al quale l'importo è dovuto (indicazione delle fatture);
- la scadenza per il pagamento;
- l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si procederà giudizialmente.



# LA MESSA IN MORA

**Art. 1219 c.c.:** il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per **iscritto**.

Effetti della messa in mora:

- segna l'inizio della decorrenza degli interessi moratori;
- interrompe i termini di prescrizione del credito;
- obbliga il debitore all'eventuale risarcimento del danno.

**!** La messa in mora non è necessaria se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. **!**

## UN SOLLECITO FATTO BENE:

- dimostra la serietà della società creditrice
- dimostra la determinazione della società creditrice
- induce controparte a trovare un accordo ammettendo il ritardo e il credito (→ utile in fase giudiziale – [art. 642 c.p.c.](#))

***NON IMPLICA DI PER SE'  
ALCUNA INTERFERENZA  
CON IL RAPPORTO COMMERCIALE!***

# **1. SOLLECITO INTERNO**



# **2. DIFFIDA DEL LEGALE**

# METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Mediazione



Negoziazione assistita



# FASE GIUDIZIALE

# Perché iniziare la procedura di recupero coattivo di un credito?

**FINALITA' DI BILANCIO**

**FINALITA' TRIBUTARIE**

Si definiscono «**Mini Crediti**», i crediti di importo non superiore a:

- 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione (intendendosi per tali quelle che hanno conseguito un volume d'affari o ricavi non inferiore a 100.000.000 di euro)
- 2.500 euro, per le altre imprese.

# Quando iniziare la procedura di recupero coattivo di un credito?

Entro **30 gg** dall'invio della diffida legale salvo contatti da parte del debitore per:

- pagamenti dilazionati
- pagamenti a saldo e stralcio
- contestazioni merce / servizi o questioni su resi
- questioni contabili da correggere / allineare

# RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Presupposto: **prova scritta del credito**

- Oggetto del credito può essere: una somma di denaro, che deve essere **liquida, certa, esigibile**;
- La consegna di cose fungibili, purché siano **determinate ed esigibili**. In questo caso bisogna fornire l'indicazione di una somma di denaro da accettare in alternativa;
- La consegna di una cosa mobile, purché sia **ben individuata ed esigibile**.

# RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO – PROVVISORIA ESECUZIONE

**Art. 642 c.p.c:** la provvisoria esecuzione può essere concessa:

**Su richiesta del creditore se:**


- Credito è fondato su cambiale, assegno, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;
- vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (e.g. stato di insolvenza o dissesto del debitore);
- Il ricorrente produce una documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, purchè dia maggior certezza del credito.

# FASE ESECUTIVA

# IL PROCESSO DI ESECUZIONE – TIPOLOGIE

Le esecuzioni si suddividono in:

- mobiliare
- immobiliare
- presso terzi



# RECUPERO DEL CREDITO ESTERO

# RECUPERO CREDITO ESTERO – EXTRA UE

Le fasi principali in cui si articola tale procedura sono:

I. individuare il **foro competente**, che potrà essere indicato:

- **Scelta dalle parti** ed espressa nel contratto (su legge applicabile e su foro competente);
- In mancanza di indicazioni contrattuali, la legge applicabile in materia di contratti è quella del **luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione**.

II. è necessario inviare una **diffida** al debitore estero, meglio se redatta nella lingua del debitore (con contestuale traduzione in italiano).

III. per avviare la **fase giudiziale** bisognerà rivolgersi a un avvocato abilitato a esercitare nel luogo in cui si trova il debitore.

Si procederà quindi secondo le **norme di procedura dello Stato** ove il credito va riscosso, munendosi di un titolo esecutivo valido.



# RECUPERO DEL CREDITO IN UE - REQUISITI

I requisiti per l'ammissione del procedimento ingiuntivo riguardano:

- **la materia:** si applica solo a crediti di natura **civile e commerciale** e non di natura fiscale, doganale e amministrativa ed in caso di responsabilità per atti o omissioni nell'esercizio di poteri pubblici.
- un'obbligazione pecuniaria di importo **determinato, liquido ed esigibile.**
- **carattere transfrontaliero** di una parte: almeno una delle parti abbia residenza, domicilio o sede legale in uno Stato Membro.
- **rapporti** fra imprese o impresa e consumatore.



# RECUPERO DEL CREDITO IN UE - PROCEDURA

Nel caso in cui la **domanda** venga **accolta** il giudice emette l'ingiunzione di pagamento che andrà ritualmente notificata al resistente; entro **trenta giorni** dalla notifica il resistente può **presentare opposizione**, che seguirà le normali regole del procedimento ordinario innanzi al giudice di origine.

Nell'eventuale fase di opposizione il convenuto può chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento quando:

- l'ingiunzione sia stata notificata senza prova di ricevimento o comunque non in tempo per esperire la propria difesa;
- il convenuto sia impossibilitato a contestare il credito per forza maggiore o situazione a sé non imputabile;
- l'ingiunzione sia stata emessa senza fondato motivo.

La **fase esecutiva** viene disciplinata dalle leggi dello **Stato membro di esecuzione**: si arriva a tale fase se il debitore non contesta alcunché, se contesta tardivamente o se l'opposizione che presenta non è fondata.

# PROCEDURE CONCORSUALI E RECUPERO DEL CREDITO

# APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E RECUPERO DEL CREDITO

Il principio che sta alla base delle procedure concorsuali, sancito **all'art. 51 l.fall.** e oggi (dal 15.07.2022) **dall'art. 151 CCII**, è quello di garantire la ***par condicio creditorum*** e la partecipazione proporzionale di tutti i creditori alla ripartizione dell'attivo ricavato, evitando quindi azioni esecutive individuali a carico del fallito.

Dev'essere pertanto seguita una procedura speciale prevista dalla legge, **insinuandosi al passivo di crediti, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili.**



# INSINUAZIONE AL PASSIVO

I creditori devono presentare le domande di **insinuazione al passivo** che possono essere:


- **tempestive** se presentate entro **30 giorni** prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo fallimentare;
- **tardive** se presentate decorsi i citati trenta giorni ma entro il **sesto mese** dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
- **Super tardive** se presentate **dopo lo spirare di tale ultimo termine per le tardive**, le domande saranno ancora ammissibili ma solo previa dimostrazione dell'istante che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

La domanda può essere **sottoscritta anche personalmente dal creditore ed** è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore.

Ricordarsi di indicare il codice IBAN su cui si vuole ottenere il futuro accredito in sede di riparto.

# PRIVILEGI

**Art. 2751 bis c.c.** → Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.- Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti (2776-2777).



5) I crediti dell'**impresa artigiana** (2083), definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione del lavoro (2511 ss.) per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti (2777).

**Art. 2083 c.c.** → Sono piccoli imprenditori (1 l. fall.) i coltivatori diretti del fondo (1647 ss., 2139), gli **artigiani** (45 Cost.), i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia (1647, 2202, 2214, 2221)


# RECUPERO DELL'IVA

**L'art. 18 d.l. 73/2021** (Decreto Sostegni-bis) ha introdotto l'anticipazione del momento a partire dal quale è possibile recuperare l'iva stabilendo che il diritto di rettifica sorge alla data di apertura di una procedura concorsuale.

Il cedente/prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione nel momento in cui il proprio cessionario/committente viene assoggettato ad una procedura concorsuale, recuperando così l'IVA versata con l'emissione della fattura.

*Il creditore, avendo già emesso nota di variazione IVA in diminuzione, può insinuarsi al passivo fallimentare per un importo comprensivo dell'IVA di rivalsa o solamente dell'imponibile?*

**MORALE DELLA FAVOLA**



***SANGUE DAI MURI NON SE NE CAVA!***

*Grazie per l'attenzione.*